

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1964

Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme riguardanti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi richiamate in vigore, con modifiche, nella precedente legislatura ed ora scadute, hanno determinato, unitamente alla congiuntura favorevole del mercato, un soddisfacente assorbimento di appartenenti alle varie categorie di profughi e specialmente di quelli provenienti dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste.

Continua però l'afflusso di connazionali che rimpatriano, specialmente dai Paesi africani, e in particolar modo dalla Tunisia, ove l'emanazione del nuovo codice sulle nazionalità ha indotto molti connazionali a far ritorno in Patria.

L'attività assistenziale svolta in loro favore dal Ministero dell'interno, se vale ad alleviare le condizioni di disagio in cui essi versano al momento del rimpatrio, non può, ovviamente, risolvere il problema dell'inserimento di questi nostri connazionali nella vita produttiva del Paese.

A ciò intende provvedere il presente disegno di legge, mediante la riapertura, per un triennio, delle disposizioni che stabiliscono, in favore dei profughi, la precedenza nell'assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, e che prevedono altresì l'assunzione obbligatoria degli stessi presso le aziende private che occupino più di 50 dipendenti.

Nell'articolo 1 sono sostanzialmente richiamate in vigore le disposizioni legislative scadute in materia di collocamento obbligatorio dei profughi e dei rimpatriati presso i pubblici e privati datori di lavoro, contenute nella legge 27 febbraio 1958, n. 130, e nella successiva legge 10 febbraio 1961, n. 80.

Si è ritenuto di stabilire per un triennio, e non in un biennio come la precedente cessata proroga, la nuova validità della censata disciplina giuridica delle assunzioni obbligatorie in considerazione dell'aumentato numero di profughi e di rimpatriati attualmente ricoverati nei Centri di raccolta

al fine di consentire a tutti, o quanto meno alla maggioranza degli stessi e di quelli che continuano a fare ritorno in Patria, di poter ottenere, in tale più ampio periodo di tempo, una sistemazione.

Il secondo comma stabilisce che le disposizioni sul collocamento dei profughi richiamate in vigore dal primo comma trovino applicazione, oltre che nei riguardi delle categorie originariamente previste dalla legge n. 130 del 1958, anche nei riguardi dei rimpatriati contemplati dalle legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319, e cioè nei riguardi dei connazionali provenienti dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la convalida di tutte le assunzioni dei pro-

fughi e dei rimpatriati eventualmente effettuate dai pubblici e privati datori di lavoro nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 (giorno in cui è cessata la validità della legge 27 febbraio 1958, n. 130, per effetto della proroga stabilita dalla legge 10 febbraio 1961, n. 80), e la data di entrata in vigore dell'emananda disciplina giuridica, e ribadisce l'obbligo del mantenimento in servizio di detti lavoratori almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

Ciò conformemente a quanto già disposto dalla precedente legge di proroga (articolo 3) limitatamente alle assunzioni dei profughi avvenute tra il 28 marzo 1960 e il 12 marzo 1961.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

Art. 2.

Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge.

I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.